

D.lgs. 2 ott. 2018, n. 121
*Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in
attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), della legge 23
giugno 2017, n. 103*
(G.U. 26 ott. 2018, n. 250)¹

¹ Di seguito gli articoli modificati dal settembre 2022.

CAPO I
Disposizioni generali

- 1. Regole e finalità dell'esecuzione.** – 1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.¹

¹ Comma così modif. dall'art. 84, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

- 1-bis. Giustizia riparativa.**¹ – 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.
2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

¹ Articolo ins. dall'art. 84, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 150, con decorrenza 30 dic. 2022.

- 23. Sanzioni disciplinari.** – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto;
 - b) attività dirette a rimediare al danno cagionato;
 - c) esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni;
 - d) esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.
2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal direttore dell'istituto, mentre per le altre è competente il consiglio di disciplina composto dal direttore dell'istituto o, in caso di legittimo impedimento, dall'impiegato più alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari esperti addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie designato dal presidente, e da un educatore.¹

¹ Comma così modif. dall'art. 34, D.lgs. 10 ott. 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35, D.lgs. 149/2022, come sost. dall'art. 1, c. 380, L. 29 dic. 2022, n. 197, le disposizioni del D.lgs. 149/2022, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 feb. 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 feb. 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.